

IN BREVE n. 045-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ATTENZIONE – CERTIFICATO ASSICURATIVO SEMPRE IN AUTO

E' cessato l'obbligo di esporre sul parabrezza il contrassegno dell'assicurazione, ma attenzione resta l'obbligo di tenere in auto da parte del conducente del veicolo a motore il certificato assicurativo per evitare discussioni e sanzioni (Ministero dell'interno - circolare 15 ottobre 2015).

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. INTERNO Circolare 300A/794/15/124/) del 15.10.2015
(documento 221)**

Da MENAGERITALIA – RIVALUTAZIONI PENSIONI: NOVITA' e AGGIORNAMENTI a cura di Luca Abbatelli

Come più volte annunciato, come Manageritalia e insieme alla Cida – alla quale abbiamo devoluto la prosecuzione del percorso già intrapreso per tutelare i pensionati dall'iniquo sulle pensioni 2012 e 2013 – torniamo in campo con le azioni legali.

Mercoledì 28 ottobre scorso, infatti, presso il Tribunale di Palermo, si è tenuta la prima udienza di ripresa del giudizio (c.d. riassunzione) promosso da Manageritalia e Federmanager, che ricordiamo era stato sospeso in attesa della decisione – poi giunta con la nota sentenza n.70/2015 – della Corte Costituzionale, in merito alla legittimità della mancata perequazione delle pensioni 2012-2013.

La ripresa dell'azione legale, come abbiamo già anticipato su questo blog, sarà seguita dalla Cida: continueremo a parlarne, aggiornandovi sulle vicende ormai dolenti della perequazione, tema che tanto ha infiammato gli animi e seguita a far discutere alla luce dell'evoluzione più recente dei fatti.

L'udienza di Palermo, dunque, giunge come un aggiornamento del percorso legale in difesa del diritto alla perequazione dei trattamenti pensionistici; un percorso che muove dalla citata sentenza numero 70 per contestare la legittimità costituzionale della legge 109 del luglio 2015 di conversione del decreto legge numero 65/2015, nella parte in cui ha disposto la mancata rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo Inps.

Innanzitutto al giudice, l'Ente di previdenza ha resistito alle richieste proposte con il ricorso e il giudice, prendendo atto delle diverse posizioni delle parti in causa, ha dovuto aggiornare la discussione per valutarle nel merito, rinviando al 12 gennaio 2016, con termine per il deposito di note delle parti.

Ma la Cida non è la sola organizzazione ad avere avviato un percorso legale in difesa dei diritti di pensionati. Il Codacons ha dichiarato di aver promosso un ricorso collettivo al Tar del Lazio per

contestare la legittimità della circolare dell'Inps n. 125 del giugno 2015. L'associazione di consumatori annuncia pubblicamente che il ricorso *“sarà il veicolo per poter sollevare di nuovo la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 65 /2015”*.

Nessuna novità invece per quanto riguarda l'azione collettiva promossa sempre al Codacons, sulla quale abbiamo espresso le nostre riserve.

Anche la Uil, inoltre, ha annunciato l'intenzione di voler sottoporre alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, a Strasburgo, la legittimità del provvedimento del Governo sulla restituzione ai pensionati delle somme sulla perequazione 2012-2013, noto come bonus Poletti.

Ricordiamo, infine, che le prossime udienze seguite dalla Cida sul tema della mancata perequazione 2012- 2013 sono in programma presso i tribunali di Palermo, il 12 gennaio 2016 e di Avellino, il 21 marzo 2016.

LEGGE DI STABILITA' 2016 - NUOVE PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI

Brutte notizie sul fronte della perequazione: per coprire gli interventi previsti nella Legge di Stabilità dal 2017 potrebbe essere confermato il meccanismo introdotto dal governo Letta con la Legge di Stabilità del 2014.

Tale sistema, meno favorevole di quello “normale”, fissato dalla legge 388/2000, sarebbe dovuto rimanere in vigore solo per il triennio 2014-16.

I condizionali sono d'obbligo visto che, come sostiene il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, la decisione sarà presa solo se non si troveranno coperture alternative nel corso del 2016.

AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVA FRUIZIONE DEI BENEFICI PRIMA CASA

Domanda

Ho acquistato cinque anni fa un immobile con i benefici prima casa a Roma. Ora vorrei acquistare casa a Milano, dove risiedo. Per usufruire nuovamente delle agevolazioni, devo vendere la mia casa romana?

Risponde G.Mingione

Indipendentemente dal decorso o meno di cinque anni dal primo acquisto, non è possibile fruire dei benefici prima casa su un secondo appartamento se prima non si vende l'immobile già acquistato in via agevolata. Per la loro spettanza, infatti, è necessario, tra l'altro, non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con la medesima agevolazione (nota II-bis, lettera c, articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). Pertanto, è possibile godere nuovamente dell'agevolazione solo in caso di alienazione del primo immobile acquistato con i benefici prima casa. In tale ipotesi, in caso di vendita dopo cinque anni, non ci sono limiti temporali per il riacquisto, fermo restando che, qualora lo stesso non avvenga entro un anno dalla cessione del primo, non spetterà alcun credito per l'imposta assolta in occasione del precedente atto.

I PENSIONATI SONO STANCHI DI ESSERE SEMPRE BERSAGLIATI

da Corriere della sera di domenica 1 novembre 2015 - Lettere al Direttore:

PENSIONI - Basso potere d'acquisto

Ogni anno, purtroppo, evapora il potere d'acquisto delle pensioni grazie al giochino dei blocchi della perequazione. Negli ultimi quindici anni una pensione ha perso oltre il 25, senza considerare che il netto si è ridotto a causa delle addizionali Irpef. La legge di Stabilità prevede tra due anni la proroga dell'indicizzazione ridotta. Si taglia per ragioni di finanza pubblica. E allora perché non abolire prima le doppie pensioni dei parlamentari o ridimensionare le pensioni degli ex-sindacalisti calcolate con il retributivo?

FANNO FEDE LE ATTESTAZIONI DELL'AMMINISTRATORE da Sole 24 ore - risposta 3681

D - Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria su parti comuni di un mini-condominio rifacimento del tetto con detrazione Irpef del 50 e realizzazione del cappotto dell'edificio con detrazione del 65 per cento). I proprietari sono quattro, tra cui mio padre, che è incapiente ai fini Irpef.

Mia madre, non proprietaria ma convivente con mio padre, effettua i bonifici (per la quota prevista da tabelle millesimali), dal conto cointestato con mio padre, su un conto intestato al condominio (provvisto di codice fiscale). Il rappresentante del condominio (uno dei proprietari) provvede poi al bonifico "fiscale" alle imprese (tenuto conto delle indicazioni della circolare 11/E/2014). La fattura emessa dall'impresa indicherà solo il codice fiscale del condominio. Come fa mia madre a dimostrare di avere sostenuto interamente la spesa rispetto a mio padre proprietario? Quale documento fa fede?

R - Ai fini del 50 o del 65 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 90/2014; si veda anche www.agenziaentrate.it), relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia o energetica su parti comuni condominiali, l'amministratore attesta, con specifica certificazione, il rispetto di tutti gli obblighi richiesti per beneficiare dell'agevolazione, dichiarando anche di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria in originale.

Nella stessa attestazione viene indicato l'importo detraibile da parte del singolo condomino/proprietario, e inoltre l'amministratore è tenuto a indicare il diritto alla detrazione in capo al nominativo indicato dal singolo condomino.

In assenza di specificazioni, l'amministratore indicherà il nome del proprietario. In caso di comproprietà, o di necessità di attestare che il soggetto che ha diritto alla detrazione è il coniuge convivente, l'amministratore dovrebbe indicare il nome del proprietario, specificando però che le spese sono state sostenute dal coniuge convivente, che porterà in detrazione la relativa quota. In tal modo, in sede di dichiarazione dei redditi, il coniuge avrà diritto a portare in detrazione il 100 della spesa sostenuta. Se la dichiarazione è già stata rilasciata, sarà sufficiente una integrazione della stessa (oppure la si potrà sostituire), che attesti il nominativo del soggetto che porterà in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, l'importo corrispondente alla quota millesimale di proprietà delle parti comuni.

AFFERMAZIONI DI TITO BOERI

Basta al terrorismo psicologico nei confronti dei lavoratori in pensione che hanno versato fior di contributi per 40 anni e che sono stati liquidati secondo le leggi vigenti !

FEDER.S.P.eV. – Comunicato stampa 2 novembre 2015

IL PRESIDENTE INPS PROF. BOERI CONTINUA AD IMPERVERSARE...

Si limiti a fare "bene" il responsabile dell'Ente

A fronte delle nuove esternazioni del Presidente INPS, Prof. Tito Boeri, bocconiano, che nella sua veste di massimo rappresentante dell'Istituto continua a rilasciare dichiarazioni nelle quali espone personali soluzioni e progetti di riforma, creando nelle categorie interessate motivi di grande sconcerto e preoccupazione, la Federspev nella persona del suo Presidente Nazionale, Prof. Michele Poerio, si rivolge al Governo per segnalare il disagio creato da tali inopportune dichiarazioni (o ci sono accordi sotterranei ???).

Il Presidente INPS, continua Poerio, deve essere richiamato a svolgere i compiti di carattere amministrativo e le funzioni organizzative di controllo degli uffici proprie della carica di cui è investito (anche alla luce dei recenti scandali), come esattamente previsto e definito dalla Legge 88/1989 e dal DPR 639/1970, senza sconfinamenti in ambiti che appartengono invece al dibattito.

PENSIONI, C'E' LO STOP AGLI AUMENTI: ECCO QUANTO PERDERETE

NEL 2016 da Il Giornale di lunedì 2 novembre 2015 di Sergio Rame

La crescita dei prezzi è sotto lo zero. E dall'anno prossimo le pensioni non verranno rivalutate. Anzi, ci sarà addirittura qualcuno che vedrà il proprio assegno di qualche decina di euro. L'ultima volta che era successa una rapina del genere era il 1959.

Entro il 20 novembre il governo dovrà indicare il tasso provvisorio di perequazione per il 2016. Fino a settembre, come spiega il Messaggero, il segno è stato negativo. Quindi, anche ipotizzando una moderata crescita nell'ultimo trimestre del 2015 bisognerà fare i conti con un -0,1%. Le pensioni dovrebbero, quindi, essere leggermente decurtate. Ma, dal momento che la legge del 1992 parla solo di aumenti, si andrà verso una rivalutazione pari allo zero. Quindi, non ci saranno aumenti. Ma questo non varrà per tutti i pensionati. Perché la rata di gennaio risulterà più bassa di quella di dicembre dal momento che dovrà essere applicata la rivalutazione definitiva del 2015. A inizio anno era stato riconosciuto un adeguamento al costo della vita pari allo 0,3%, totale per gli assegni più bassi e parziale in base a percentuali decrescenti per gli altri - spiega Luca Cifoni sul Messaggero - l'andamento effettivo dei prezzi è però risultato ancora più freddo del previsto e il tasso definitivo è stato fissato nello 0,2 per cento. Il risultato? Il decimale in più sarà trattenuto a partire dall'assegno di gennaio. Una pensione da circa mille euro, per esempio, dovrà restituirne 13. A queste brutte notizie fanno eccezione soltanto gli assegni superiori alle tre volte il minimo. Per intenderci tutti quei pensionati che ricevono una pensione da 1.500 euro al mese. Questi beneficeranno della sentenza della Corte costituzionale che aveva corretto una stortura del decreto Salva Italia. L'allora premier Mario Monti aveva, infatti, fatto cancellare la rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2013. Quei pensionati riceveranno parte di questa rivalutazione nel 2016.

La solfa si ripete...è diventata ormai una abitudine...è però ora di finirla...i pensionati sono stufi e tornano a gridare

BASTA! BASTA! BASTA!

AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSI SU PREFINANZIAMENTO

Domanda

È possibile portare in detrazione gli interessi pagati per un prefinanziamento acceso prima della stipula di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale?

Risponde

Gli interessi passivi sono detraibili soltanto se sostenuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili.

Non danno invece diritto a detrazione gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso nelle more della stipula del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione, in quanto si tratta di un'operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se a essa collegata. E' irrilevante se le due operazioni sono effettuate presso lo stesso istituto di credito o presso due diverse banche (circolare 50/E del 2002).


LAVORO STRAORDINARIO: NIENTE COMPENSI AL SUPERLAVORO

Si legge su DoctorNews del 2 novembre 2015 nel dispositivo (avv. Ennio Grassini) di una sentenza la esclusione del diritto al compenso per il lavoro straordinario anche per il personale medico non apicale: in base all'art. 65 del Ccnl 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il conseguimento dell'obiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario...ma ecco che in ottemperanza alla sentenza della UE il rientro anche per la Sanità nelle norme generali per la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro (e non solo per il lavoratore, ma anche per il paziente! Un medico riposato assiste meglio i pazienti e minori sono gli errori...!)

Ma come verranno conciliati assistenza, orari di lavoro e organici carenti?

Tranello: lavoro per conseguimento degli obiettivi superando il normale orario di lavoro pagato a parte, dunque non straordinario, dunque rispetto elusivo della norma?

LEGGE di STABILITA' - TANTE PROMESSE MA ANCHE TAGLI ALLE NOSTRE PENSIONI: IL PASSATO e IL FUTURO



da Il Giornale di martedì 3 novembre 2015 - Antonio Signorini

E' così che le pensioni anno dopo anno, picconate su picconate perdono il loro potere di acquisto. Ora i pensionati che, più di ogni altra categoria, hanno dato il loro contributo ai bisogni delle casse dello Stato, dicono **“basta ai continui prelievi”**.

A proposito, non vi siete mai chiesti che fine hanno fatto i contributi versati...i sacrifici di fior di tasse pagate, un welfare carente, eccetera eccetera ?

Un conoscente che, per pagare il dentista, ha chiesto un anticipo di Tfr si sarebbe sentito dire dall'impiegato “Lei ha diritto, ma i soldi non ci sono...” Possibile?

Ma i soldi per gli immigrati clandestini però ci sono e da dove vengono?

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Tartufo

Data di emissione il 31 ottobre 2015

Biblioteca Nazionale di Roma

Data di emissione il 31 ottobre 2015

Politecnico di Bari

Data di emissione il 31 ottobre 2015

Enciclopedia Treccani

Data di emissione il 31 ottobre 2015

Pier Paolo Pasolini

Data di emissione il 2 novembre 2015

ROMA - CONVEGNO SU DIRITTI ACQUISITI e FISCALITA' a cura di Franco

Abruzzo, presidente Unpit

Convegno a Roma il 10 novembre 2015 sul tema dei diritti acquisiti e fiscalità, promosso dalla Associazione dei magistrati e degli Avvocati dello Stato in quiescenza. Presiederà Alfonso Quaranta. Relatori Giuseppe Tesauro, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi e Roberto Pessi. Porgerà il saluto il presidente dell'Associazione magistrati in pensione avv. Ivo Bonitatibus. Sostegno all'iniziativa hanno dato altre organizzazioni e associazioni rappresentative di diplomatici, dirigenti e giornalisti (rappresentati da Unpit).

“Il tema dei diritti acquisiti è quanto mai attuale perché continuità e sicurezza passino da una generazione all'altra, senza quelle incrinature di diritti, certezze ed aspettative da cui le prossime generazioni potrebbero essere a loro volta colpite”.

IN CODA la pioggia di ricorsi contro la decisione del Governo di non applicare in maniera generalizzata la sentenza 70/2015 della Corte costituzionale (che ha cancellato il blocco delle indicizzazioni).

TESTO in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19024>

RECENTI INTERVENTI DI BOERI

da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Tito Boeri e la sua politica mascherata da tecnica. Ha detto una mezza verità, nel senso che ne ha omesse due importantissime, senza prendere in considerazione le quali il quadro dipinto è completamente distorto.

A cura di Michele Carugi/ilfattoquotidiano.it

TESTO in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19027>

CONGEDO A ORE e INCOMPATIBILITA'

Chi gode del congedo parentale a ore non sempre può fruire nella stessa giornata di altri permessi di maternità neanche se riferiti ad altri figli. Deroghe possono essere previste con la contrattazione collettiva.

Cumulabili invece i permessi per l'assistenza ai disabili (legge 104/92).

COMPATIBILITA'	
	da messaggio INPS 6704/2015
	Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile

In particolare, l'utilizzo a ore del congedo parentale **non è cumulabile** nella stessa giornata

- col congedo parentale ad ore richiesto per altro figlio
- coi riposi giornalieri (permessi per l'allattamento) anche se per altri figli
- permessi orari fruiti per il figlio portatore di handicap grave in sostituzione del prolungamento del congedo parentale (anche per bambini diversi)

è invece cumulabile

- con i permessi giornalieri per assistere il familiare disabile
- coi permessi fruiti dallo stesso lavoratore portatore di handicap grave

Testo Unico Maternità DLgs 151/2001

Decreto legislativo, testo coordinato 26/03/2001 n° 151, G.U. 26/04/2001

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato con le modifiche apportate dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#) e, successivamente, dal [D.L. 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2014, n. 15](#)

integrato colle norme previste dal DLgs 80-2015

attenzione:

- **le parti abrogate sono cancellate con evidenziatore rosso**
- **le parti aggiunte sono scritte in rosso**

Art. 32. - Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, **nei primi suoi otto anni di vita** **nei primi suoi dodici anni di vita**,, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo (1).

1-ter. **In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadsirettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.**

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo (2).

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (3).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 339, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, co. 339, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228.

(25) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 339, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 39. - Riposi giornalieri della madre

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40. - Riposi giornalieri del padre

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 33. - Prolungamento del congedo

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, **entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino**, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (1).

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. (2)

(1) Il comma che recitava: "1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati." è stato così sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, 119.

Art. 42. - Riposi e permessi per i figli con handicap grave

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese (1).

3. [Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva] (2).

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in

presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi (3) (5).

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto (4).

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (4).

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (4).

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (4).

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(1) Comma così sostituito prima dall'art. 24, co. 2, lett. a), L. 4 novembre 2010, n. 183 e poi dall'art. 4, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(2) Comma abrogato dall'art. 24, co. 2, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183.

(3) L'originario comma 5, modificato dall'art. 3, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, dall'art. 3, co. 106, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, co. 1266, L. 27 dicembre 2006, n. 296 è stato sostituito, con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, dall'art. 4, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119. La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 233 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 25 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. La stessa Corte, con sentenza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevedeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato. La medesima Corte, con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 19 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2009, n. 5 - Prima serie speciale) aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

(4) L'originario comma 5 è stato sostituito, con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, dall'art. 4, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203 (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Legge 104/1992

Art. 33. (Modificato dall'art. 19 della Legge n. 53/2000)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

**IN ALLEGATO A PARTE – INPS Messaggio n. 6704 del 3.11.2015 (documento 222)
INPS Circolare n.152 del 18.08.2015 (documento 223)**

MEDICO COMPETENTE - SORVEGLIANZA SANITARIA e SVOLGIMENTO DEL RUOLO

La Commissione interPELLI del Ministero del Lavoro con l'interpello numero 8/2015 chiarisce che la richiesta di visita medica al medico competente (ove nominato) può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o non sia sottoposto a sorveglianza sanitaria purché il medico competente la ritenga accoglibile in quanto correlata a rischi lavorativi. Per quanto riguarda invece la visita dei luoghi di lavoro l'obbligo va correlato alla valutazione dei rischi e conseguentemente in tutti gli ambienti che possono avere rilevanza per la prevenzione e protezione della salute del lavoratore.

**IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO COMM.INTERPELLI Interpello n.8 del
2.11.2015 (documento 224)**

SICUREZZA LAVORO – POSSIBILE RIFIUTARE LA DELEGA

Il lavoratore individuato dal datore di lavoro può rifiutare la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro come da art.16 del DLgs 81/2008:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Tra le caratteristiche indicate nell'art. 16, comma 1, dunque, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega “**sia accettata dal delegato per iscritto**“, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa ”.

**IN ALLEGATO A PARTE – MIN.LAVORO COMM.INTERPELLI Interpello n.7 del
2.11.2015 (documento 225)**

ORARIO DI LAVORO OSPEDALIERI – GARAVAGLIA (Regioni)

PROPONE UN RINVIO

Dopo un anno di tempo ora con l'acqua alla gola il Presidente del Comitato di Settore Sanità propone un rinvio....."solo con più tempo a disposizione sarà possibile fare un buon lavoro".

La volontà sarebbe quella di inserire la proroga all'applicazione della direttiva sugli orari di lavoro nel primo testo di legge utile o nel decreto milleproroghe.

Quindi tempi che potrebbero slittare di un paio di mesi e forse anche di più, colla speranza di far dimenticare il problema....

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Su specifico quesito da parte del dr.Francesco Falsetti, presidente del sindacato UMI (Unione Medici Italiani), il Presidente della FNOMCeO dott.ssa Chersevani risponde: *"il medico convenzionato con il servizio pubblico riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio"*.

Ne consegue, conclude la dott.ssa Chersevani, che episodi di violenza contro i MMG si configurano come un reato di maggior gravità in quanto contro un " pubblico ufficiale".

IN ALLEGATO A PARTE – FNOMCeO Risposta a quesito (documento 226)